

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1761
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
LEONE RAFFAELE ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie. (Urgenza) (2932)	1761
PRESIDENTE	1761, 1762, 1763
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	1762, 1763
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1762, 1763
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
SCIOLIS e BOLOGNA: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440 e dalla legge 15 gennaio 1960, n. 16, ad alcune categorie di insegnanti di ruolo speciale transitorio del Territorio di Trieste ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, a favore di alcune categorie di insegnanti elementari dello stesso territorio (3862)	1764
PRESIDENTE	1764, 1765, 1766
BOLOGNA	1764
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1764, 1765
BALDELLI	1765
ROMANATO	1766
DI LUZIO	1766
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1766

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mariconda sostituisce il deputato Sciorilli Borrelli. Sono in congedo i deputati Cerreti Alfonso, Fusaro, Leone Raffaele, Badini Confalonieri e Rivera. È presente, per la discussione della proposta di legge n. 3862, il deputato Bologna.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie (2932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Amodio e Rampa: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie ».

Nella precedente discussione era stato approvato con modificazioni l'articolo 1.

Passiamo adesso all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge, sono ribadite nei confronti degli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1962

Il trattamento economico e giuridico è quello previsto dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale ».

A questo articolo il Relatore Titomanlio Vittoria ed il Governo propongono delle modificazioni di carattere formale. Al primo comma si propone di sostituire alle parole « sono ribadite nei confronti degli » le altre « sono applicate agli ». Al secondo comma si propone di sopprimere le parole « della legge 13 marzo 1958, n. 165 », dato che altri provvedimenti legislativi sono intervenuti successivamente e pertanto è preferibile fare riferimento in modo generico al trattamento spettante agli insegnanti di ruolo ordinario.

L'articolo 2 a seguito di tali emendamenti sarebbe così formulato:

« Le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge, sono applicate agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1.

Il trattamento economico e giuridico è quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo 1 saranno conferiti come segue:

a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

b) per il restante numero mediante concorso riservato da bandirsi ed espletarsi secondo le stesse modalità e norme stabilite con i commi 1° e 2° dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

Il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnamento di ruolo speciale istituito con la presente legge.

Le nomine conferite ai sensi della precedente lettera b) avranno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1961 ».

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Per quanto riguarda la lettera b) ci sono alcune difficoltà. Viene citato infatti il primo comma dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1958, n. 535, la cui prima parte si riferisce al ruolo transitorio, mentre la seconda parte del primo

comma si riferisce agli anni di servizio scolastico prestato nelle scuole carcerarie.

Un'altra difficoltà si riferisce al secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1958, n. 535, in cui si parla di prove orali e pratiche. Non mi pare che convenga mantenere siffatta citazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo ritiene imperfetta la dizione di questo articolo 3 e presenta alcuni emendamenti sostitutivi. Il primo disciplina in modo permanente l'ingresso nel ruolo speciale delle scuole carcerarie; il secondo regola la sistemazione del personale nella prima applicazione di questa legge, mediante immissione di coloro che fanno parte del ruolo speciale transitorio e concorso speciale riservato per coloro che hanno insegnato nelle scuole popolari presso le carceri.

Sembra che tale formulazione corrisponda alle esigenze del settore.

PRESIDENTE. Il Governo propone, pertanto, di sostituire l'articolo 3, salvo il penultimo comma, che rimane operante, mediante due articoli: 3 e 3-bis.

Do lettura del primo emendamento sostitutivo:

ART. 3.

« Salvo quanto disposto dal successivo articolo 3-bis, i posti vacanti del ruolo speciale istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura del secondo emendamento governativo, che costituisce l'articolo 3-bis:

ART. 3-bis.

« Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1962

b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 3, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che sarebbe opportuno mantenere nella legge il secondo comma dell'originario articolo 3. Bisogna però dire che, ai fini della ricostruzione della carriera, si valutano gli anni di servizio prestati nel ruolo speciale transitorio.

PRESIDENTE. Il comma in questione avviene per il momento articolo 3-ter, salvo collocazione finale, e potrebbe essere così formulato:

« Ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con normale stanziamento di bilancio ».

L'onorevole Leone Raffaele propone di sostituirlo con il seguente testo:

« All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e corrispondenti per gli esercizi successivi ».

Questo emendamento ha il parere favorevole della V Commissione Bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di gra-

zia e giustizia, saranno stabilite le norme esecutive della presente legge.

Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente è abrogata ».

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Ritengo che il primo comma dell'articolo 5 vada soppresso. Esso infatti non ha più ragione di esistere visto che le modalità saranno stabilite mediante ordinanza. Sarebbe però opportuno estendere il concetto del concerto con il Ministro di grazia e giustizia all'articolo 3 e all'articolo 3-bis.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5, con l'intesa che in sede di coordinamento si tenga conto di quanto suggerito dall'onorevole Titomanlio.

(È approvata).

La discussione degli articoli è terminata. Chiedo alla Commissione di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge, che seguirà immediatamente.

(Segue il coordinamento).

Do lettura degli articoli della proposta di legge quali risultano dopo il coordinamento:

ART. 1.

Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535, è soppresso con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con pari decorrenza è istituito un « Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari ».

Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole, comunque funzionanti al 1° ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

(È approvato).

ART. 2.

Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1 si applicano le norme stabilite dalla legge 3 aprile

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1962

1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge.

Il trattamento economico e giuridico è quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.

(È approvato).

ART. 3.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, i posti vacanti del ruolo speciale-istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 3 abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

I programmi e le modalità delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 5.

Ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-1963 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà approvata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440 e dalla legge 15 gennaio 1960, n. 16, ad alcune categorie di insegnanti di ruolo speciale transitorio del Territorio di Trieste ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, a favore di alcune categorie di insegnanti elementari dello stesso territorio (3862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 15 gennaio 1960, n. 16, ad alcune categorie di insegnanti di ruolo speciale transitorio del Territorio di Trieste, ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, a favore di alcune categorie di insegnanti elementari dello stesso territorio » (3862).

La proposta di legge è già stata esaminata in sede referente nella seduta del 1° agosto 1962. Poiché l'onorevole Fusaro è oggi assente, perché ha chiesto congedo, prego l'onorevole Bologna di voler eventualmente riferire in sua vece.

BOLOGNA. Desidero soltanto mettere in evidenza una grave lacuna della legge, già rilevata del resto nel corso della precedente seduta: tale lacuna riguarda gli insegnanti medi iscritti nel Quadro speciale e nell'Albo speciale per il territorio di Trieste. Ho all'uopo presentato un emendamento, che potrebbe diventare articolo 2-bis.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, e già in sede referente fece presente l'opportunità che fosse

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1962

studiata la formulazione adatta a colmare ogni lacuna legislativa, con particolare riguardo agli insegnanti della scuola secondaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, che pongo in votazione:

« I professori degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria del Territorio di Trieste, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli speciali transitori istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248, potranno conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di un'ispezione e di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 e lo pongo in votazione.

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui al precedente articolo 1.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico-pratici dei predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16. Coloro che sono dispensati dagli esami saranno collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova ».

(È approvato).

L'onorevole Bologna propone di collocare a questo punto un articolo 2-bis, del quale do lettura:

« Gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria iscritti nell'Albo speciale e nel Quadro speciale per il Territorio di Trieste in possesso di abilitazione sono collocati a domanda nel ruolo ordinario con decorrenza del 1° ottobre 1962.

All'assegnazione si provvederà in base al titolo di abilitazione posseduto nelle cattedre e nei posti vacanti negli istituti e scuole d'istruzione secondaria del territorio nazionale.

Ai predetti insegnanti è riconosciuta, ai fini della carriera e della quiescenza, l'anzianità già maturata rispettivamente nell'Albo speciale e nel Quadro speciale.

Agli insegnanti iscritti negli Albi speciali e nel Quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione di insegnamento, presentano domanda per l'assunzione nella cattedra di ruolo ordinario, sono estesi i benefici dell'articolo 1 della presente legge ».

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Propongo la soppressione del secondo comma: pur senza avere un particolare, reale significato, ne potrebbe infatti scaturire una serie di polemiche, che finirebbero con l'insospettare a torto la categoria.

BALDELLI. L'intero articolo aggiuntivo, a mio giudizio, non ripristina l'equità del trattamento per il personale insegnante; al massimo, ne potrà derivare un beneficio per quel personale insegnante che ha esercitato la sua attività in circostanze particolarmente delicate.

Io su questo piano non avrei nulla in contrario che, ove si trovasse la formula, si potesse dare anche questo riconoscimento. Però bisogna riconoscere che l'articolo aggiuntivo non propone una equiparazione al trattamento del personale elementare, come abbiamo fatto invece con gli articoli 1 e 2, dove per gli insegnanti di Trieste che erano nel ruolo transitorio, abbiamo ripristinato un trattamento uguale a quello degli altri insegnanti del territorio nazionale.

Per quanto riguarda il personale elementare, è vero che si prevede una progressiva immissione in ruolo, ma c'è un ruolo provinciale e quindi praticamente gli insegnanti andrebbero ad inserirsi come insegnanti di ruolo nello stesso ambiente dove hanno lavorato. Invece gli insegnanti delle scuole secondarie non hanno ruoli provinciali e quindi una loro immissione in ruolo avverrebbe con qualche conseguenza per i colleghi che sono già in ruolo.

Io ritengo che questo articolo richieda un esame più approfondito. Personalmente non ho nulla in contrario alla sua approvazione, ma è nostro compito legiferare rendendoci esattamente conto di ciò che stiamo facendo. Aggiungo che l'approvazione di questo articolo solleverebbe qualche difficoltà, perché si andrebbe al di là di quello che abbiamo fatto con l'approvazione della legge n. 831. Io sarei del parere di fare esplicito riferimento a quella legge, perché costoro possano beneficiare della legge anche successivamente.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1962

Faccio l'esempio dei combattenti. Nella legge n. 831 abbiamo approvato che per gli ex combattenti è valido qualsiasi tipo di abilitazione: non c'è differenza fra abilitazione didattica e non didattica. Evidentemente, se qui non facessimo espressò riferimento a coloro che, trovandosi ad avere il titolo di ex combattenti, non hanno ancora conseguito la abilitazione didattica, e che potrebbero conseguire giovandosi di queste norme, essi non potrebbero più usufruire della legge n. 831.

ROMANATO. Non credo che sia pertinente il richiamo alla legge n. 831. Infatti, questa legge è in vigore per tutta l'Italia e quindi anche per il territorio di Trieste.

Io ritengo che sia meglio rinviare alla prossima settimana la discussione, in modo da approfondire il problema, così che non sorgano contrasti e se in questo emendamento c'è, come pare, qualcosa di più, lo elimineremo.

DI LUZIO. Poiché non siamo in numero legale per poter deliberare in sede legislativa, propongo di rinviare la discussione ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito di rinviare la discussione della proposta di legge n. 3862 alla prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (2932).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Berté, Buzzi, Caiazza, Cecati, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Elkan, Ermini, Franco Pasquale, Franceschini, Limoni, Malagugini, Marangone, Orlandi, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Sciorilli Borelli, Seroni, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Badini Confalonieri, Cerreti Alfonso, Fusaro, Leone Raffaele, Rivera.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI